

DELIBERA N. 43 DEL 31/08/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

L'anno 2018 addì 31 del mese di agosto alle ore 18:05 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

**Oggetto: RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, in generale:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, “....a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*”, *nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali*”;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: “...*qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 - 1.i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2.gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3.la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4.le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater ,del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”;*

TENUTO CONTO CHE l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
- per quanto concerne la riscossione del territorio della Regione Sicilia la competenza è demandata alla Società Riscossione Sicilia;

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, il quale stabilisce, con riferimento ad “Agenzia delle entrate – riscossione” che *“l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;*
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;*
- l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: *“In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o*

attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore” ;

- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

TENUTO CONTO, altresì, che a mente dell'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n.193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – riscossione;

PRESO ATTO che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013;

CONSIDERATO CHE dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;

CONSIDERATA la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata e integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n. 218;

RICHIAMATA la legge regionale n. 6 del 2014, che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, ed in particolare il comma 1 lettera d) dell'art. 4 che prevede che i Comuni esercitino in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 30/2018, allegata al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha affidato, per la durata di anni 5, l'attività di riscossione coattiva per gli enti locali della Valle d'Aosta delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 225 del 2016;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha altresì affidato per la durata di anni 5, per quanto di propria competenza ed in via eventuale e facoltativa, la correlata attività di riscossione pre-coattiva alla stessa “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, rimettendo alla competenza dell’Ente interessato la relativa deliberazione di affidamento di tutte o parte delle entrate oggetto dell’attività di riscossione coattiva affidata ai sensi del punto precedente;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha preso atto, come chiarito dall’Agenzia, che, nel caso in cui sia affidata congiuntamente l’attività di riscossione pre-coattiva e l’attività di riscossione coattiva le attività sono svolte dall’Agenzia in applicazione della “Convenzione per la gestione dell’attività di riscossione”, proposta e resa disponibile dalla stessa, rilevandone l’adeguatezza e congruità della stessa Convenzione, allegata al presente atto a formarne parte integrante ed essenziale;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha preso atto che, come chiarito dall’Agenzia, nel caso di affidamento esclusivo dell’attività di riscossione coattiva quest’ultima sarà regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia ed in particolare Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo; non risultando pertanto, in tale ipotesi necessaria la stipulazione della Convenzione e risultando sufficiente ai fini dell’affidamento l’assunzione della relativa deliberazione;

RILEVATO E PRESO ATTO CHE la Convenzione, in particolare, prevede la disciplina generale dell’attività di riscossione gestita dall’Agenzia, sia in sede di riscossione spontanea – la cui disciplina può essere applicata anche alla fase solo pre-coattiva – al titolo I della Convenzione, sia in sede di riscossione coattiva in senso stretto al titolo II della Convenzione, nel caso in cui sia affidata congiuntamente alla prima, disciplinandone compiutamente le modalità e definendo i rispettivi compensi individuati rispettivamente all’allegato 3 per la riscossione spontanea (in tal caso analiticamente per prestazione) ed all’articolo 8, comma 1, per la riscossione coattiva; rinviandosi in tale ultimo caso ai compensi previsti ex lege dall’articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, come sostituito dall’art. 9 del d.lgs. 159/2015;

RITENUTO altresì di confermare la valutazione di adeguatezza e congruità delle condizioni previste dalla Convenzione ed applicate dall’Agenzia;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito che il CELVA effettuerà, di concerto ed in coordinamento organizzativo con gli enti locali, una costante azione di monitoraggio dell’andamento dell’attività di riscossione attraverso l’attivazione, da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, di un’utenza CELVA per l’accesso ai servizi online erogati tramite piattaforma web e accessibili attraverso il portale dell’Agenzia stessa;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito che in caso di rilevazione o di segnalazione di una gestione dell’attività non adeguata alle esigenze degli enti locali della Valle d’Aosta, ove la rilevata inadeguatezza abbia natura grave o non episodica e persistente e l’Agenzia, evocata formalmente a tale fine, non abbia provveduto a garantire l’adeguatezza del servizio, il Consiglio di amministrazione del CELVA potrà deliberare la cessazione dell’attività del servizio di riscossione coattiva affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, provvedendo alla revoca del relativo affidamento;

CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE con la stessa deliberazione n. 30/2018 il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito che, ove l’inadeguatezza riguardi solo alcuno degli enti locali

interessati, il Consiglio di amministrazione del CELVA potrà, sussistendone le condizioni di cui al punto precedente e su richiesta e di concerto con l'ente direttamente interessato, deliberare la cessazione dell'attività di riscossione coattiva affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in via parziale e con riferimento all'Ente per il quale sia stata rilevata e sia persistita l'inadeguatezza dl servizio medesimo;

RITENUTO CHE la riscossione spontanea delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune possa e debba proficuamente effettuarsi in forma diretta, come oggi già avviene, anche a fronte di quanto disposto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016, ferma restando la competenza in materia riconosciuta alle Unités des Communes valdôtaines ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), della citata l.r. 6/2014;

DATO ATTO CHE lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente;

CONSIDERATO CHE la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento sempre possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

VALUTATO CHE l'affidamento della riscossione coattiva, ed eventualmente pre-coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

TENUTO CONTO che gli oneri, per compensi e spese, per l'attività di riscossione coattiva sono in ogni caso riconosciuti dall'art. 17 del D.lgs. 112/1999, come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 159/2015, agli agenti della riscossione per l'attività di riscossione coattiva e confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione;

CONSIDERATO altresì che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.lgs. 46/1999 e del D.lgs. 112/1999 e dei correlati regolamenti attuativi, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

RITENUTO pertanto di delegare le funzioni, per quanto occorra, ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti dello scrivente Ente al soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle entrate – Riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

RITENUTO DI adottare la presente deliberazione in sostituzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2017, che peraltro al punto 2 del deliberato già disponeva la cessazione del

servizio di cui alla richiamata deliberazione a partire dall'attivazione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente per il tramite del Celva, adottando le nuove condizioni da quest'ultimo concordate.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del procedimento e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

VISTO:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate;

VISTO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>15</u>
Favorevoli:	<u>15</u>
Contrari:	<u>0</u>
Astenuti:	<u>0</u>

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE la presente deliberazione in sostituzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2017;
2. DI DELEGARE le funzioni, per quanto occorra, ed affidare le attività per il periodo di anni 5, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti dello scrivente Ente, in modo non esclusivo, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione" ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;

3. DI DARE ATTO:

- che per quanto concerne la riscossione coattiva sul territorio della regione Sicilia la competenza è demandata alla Società Riscossione Sicilia;
- che, in particolare, le entrate oggetto dell'affidamento di cui al punto 1 precedente sono le seguenti:

IMU/ICI
TASI
TARI
COSAP
ICP e diritti affissioni
Sanzioni codice strada
Sanzioni amministrative
Oneri urbanistici
Tariffe servizi a domanda individuale

4. DI DARE ATTO E RICONOSCERE che la predetta attività è e sarà regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia ed in particolare Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo; non risultando pertanto, in tale ipotesi necessaria la stipulazione della Convenzione e risultando sufficiente ai fini dell'affidamento l'assunzione della relativa deliberazione; (N.B. eventuale, in caso di affidamento esclusivamente dell'attività di riscossione coattiva e NON pre-coattiva);
5. DI STABILIRE che il Comune, per quanto di propria competenza, di concerto ed in coordinamento organizzativo con il CELVA, effettuerà una costante azione di monitoraggio dell'andamento dell'attività di riscossione oggetto del presente affidamento, segnalandone eventuale inadeguatezza al CELVA medesimo;
6. DI STABILIRE che il presente affidamento della riscossione coattiva resta valido comunque solo fino alla eventuale ed espressa deliberazione del Consiglio di amministrazione del CELVA di cessazione e revoca dell'affidamento dell'attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione intervenuta, anche su eventuale istanza del Comune scrivente, in caso di rilevata e grave inadeguatezza dell'attività medesima; stabilendo altresì, in tale caso, che provvederà, ove necessario, alla conseguente deliberazione di revoca e cessazione di efficacia dell'affidamento della riscossione coattiva oggetto del presente atto;
7. DI DARE ATTO che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli finora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia;
8. DI DARE MANDATO ai competenti funzionari e uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente, in particolare di trasmettere la presente deliberazione al Celva e all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 561/2018 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 30/08/2018

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 561/2018 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 30/08/2018

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 43 del 31/08/2018

Oggetto: RISCOSSIONE: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 05/09/2018 al 20/09/2018 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 05/09/2018

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale